



TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Marco Tremolada	Presidente
dott. Mirco Lombardi	Giudice
dott.ssa Gaia Calafiore	Giudice relatore

all'esito dell'udienza del 26/05/2026, tenutasi ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. mediante scambio di note scritte depositate dai difensori in via telematica;

nel procedimento per reclamo iscritto al n. **474/2026** R.G. promosso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Curioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Erba, Corso XXV Aprile n. 175/A;
reclamante

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mattana ed elettivamente domiciliato presso la *pec* dell'avvocato;
reclamato

E

Controparte_2 (C.F. *C.F._3*) rappresentato e difeso dall'avv. Jessica De Martino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Calusco D'Adda, Via Vittorio Emanuele II, n. 23;
reclamato

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. *Parte_1*, in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della D.D.M. *Controparte_3* ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera

del 26.11.2025 con cui i soci accomandanti hanno deliberato la sua esclusione dalla compagine sociale lamentando gravi inadempienze, chiedendone in via cautelare la sospensione dell'efficacia, anche *inaudita altera parte*.

A fondamento del ricorso, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della delibera di esclusione per insussistenza di una giusta causa, atteso che l'art. 2286 c.c. consente l'esclusione di un socio solo per gravi inadempienze contrarie al perseguimento degli scopi sociali, essendo prive di rilevanza quelle condotte che non hanno alcuna ripercussione sull'impresa medesima.

In particolare, in merito ai prelievi indebitamente eseguiti dal conto corrente societario per un importo complessivo di euro 216.440 per il periodo 2020 – 2025, deduce che dai “mastrini di sottoconto” prodotti, relativi agli anni 2021 – 2025 emergerebbe che tali prelievi, in quanto prelievi dei soci, formavano gli utili dell'anno ed erano comunque giustificati da finalità sociali; che in merito ai presunti acquisti per beni personali per circa euro 76.400 per il medesimo periodo di riferimento, avrebbe dimostrato che gli acquisti erano stati compiuti nell'interesse della società; che in merito all'emissione di assegni e bonifici non inerenti l'attività di impresa, controparte non avrebbe dimostrato l'entità delle presunte somme sottratte alla società ed in quali circostanze; che con riferimento ai bonifici disposti in suo favore dal conto corrente della società, con tali somme avrebbe provveduto al pagamento dei propri emolumenti; che in merito alle ricariche di carte prepagate per decine di migliaia di euro attingendo dal conto corrente societario, trattasi di carte utilizzate per il pagamento del carburante dei mezzi in uso ai dipendenti della società; che in merito al pagamento di tributi personali per circa € 83.070,86 si trattava di tributi sugli utili societari, il cui pagamento non necessita di alcuna autorizzazione; che in merito al non aver riportato, sui bilanci contabili relativi agli anni 2020 - 2025, il debito della società verso i soci per utili non distribuiti, il socio CP_1 avrebbe percepito integralmente gli utili lui spettanti, in parte attraverso il pagamento dei tributi e in parte usufruendo di benefit e vantaggi non previsti dal contratto societario mentre il socio CP_2 si era allontanato dalla compagine sociale da oltre dieci anni. Ha negato, infine, di aver determinato un'esposizione debitoria della società nei confronti degli istituti bancari e dell'erario, in quanto garante personale oltre che obbligata nella sua qualità di socia accomandataria di tutti i rapporti societari e bancari necessari per l'operatività dell'impresa.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, ha dedotto l'urgenza di ottenere la tutela cautelare al fine di evitare la paralisi sociale e una quiescenza operativa, in quanto la reclamante, oltre che dotata di speciali qualifiche, sarebbe l'unica referente della D.D.M. rispetto agli Istituti bancari nonché la titolare di tutte le autorizzazioni necessarie ad operare. Pregiudizio, di fatto, già concretizzatosi con

la sospensione da parte della CP_4 dopo la comunicazione della delibera di sospensione, di ogni tipo di carta e conto corrente intestato alla Società.

Con decreto del 22.12.2025, il Giudice ha disposto *inaudita altera parte* la sospensione della delibera di esclusione della sig.ra Parte_1 dalla società D.D.M. Service.

Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 e Controparte_2, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola arbitrale contenuta nello Statuto societario. Nel merito hanno contestato quanto *ex adverso* dedotto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, ritenendo in particolare non sussistenti i presupposti per la tutela cautelare invocata, né sotto il profilo del *fumus boni iuris* né sotto il profilo del *periculum in mora*.

Con ordinanza del 9/3/2026, il Giudice, revocando il precedente decreto emesso *inaudita altera parte*, ha rigettato la domanda cautelare, motivando che *le parti avrebbero dovuto circostanziare, dettagliare e documentare con maggiore precisione ogni singola condotta contestata per evitare riferimenti generici o sprovvisti di specifica documentazione e, mentre questo invito ha trovato riscontro negli atti dei resistenti, non vi è stata invece replica sufficientemente dettagliata nelle note autorizzate della ricorrente, in quanto non sono stati allegati documenti contabili giustificativi e non sono stati specificati voce per voce i prelievi effettuati dalla socia accomandataria (se non per brevi cenni e allegando fatture che comunque, ad esempio, non consentono di ricostruire integralmente l'utilizzo dei prelievi di euro 200.000,00 nell'esclusivo interesse della società).*

Avverso detta ordinanza, Parte_1 ha proposto reclamo riproponendo, in punto di *fumus boni iuris*, i medesimi motivi già dedotti a sostegno dell'istanza cautelare e sostenendo, sotto il profilo del *periculum in mora*, che la *mala gestio* della società da parte dei nuovi soci potrebbe comportare in capo alla stessa, eventualmente riammessa nella società all'esito del giudizio di merito, il diritto al risarcimento dei danni cagionati dai soci nella gestione societaria che, tuttavia, non troverebbe ristoro stante l'incapienza del patrimonio dei soci accomandanti.

Si è costituito in giudizio Controparte_5, riproponendo in via preliminare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della reclamante e all'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale. Nel merito ha insistito per l'insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per come accertato nell'ordinanza reclamata, evidenziando nuovamente la gravità delle condotte poste in essere dalla Parte_1. Con particolare riferimento al *periculum in mora* il reclamato ha negato che l'esclusione della socia abbia determinato o possa determinare una paralisi societaria, in quanto i soci accomandanti si sono immediatamente attivati per l'insediamento dell'amministratore provvisorio e l'iscrizione dell'esclusione del socio nel registro delle imprese,

nominando in data 30.03.2026 il nuovo responsabile tecnico, che ha sostituito la socia esclusa con tutte le qualifiche e autorizzazioni già in possesso della sig.ra **Parte_1**

Si è costituito in giudizio anche **Controparte_2**, aderendo a tutto quanto eccepito ed argomentato dal reclamato **Controparte_5**.

All'udienza del 28.04.2026, il Collegio, su richiesta del reclamante, ha autorizzato le parti al deposito di brevi memorie di replica assegnando termine sino al 12.05 e al 26.05.2026, riservando all'esito l'adozione di ogni ulteriore provvedimento.

Le parti hanno depositato le memorie riportandosi a tutto quanto già dedotto negli atti introduttivi, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.

In particolare, la reclamante ha ulteriormente rappresentato che la sussistenza del *periculum in mora* emergerebbe dall'atto notarile nel quale risulta l'effettiva esclusione della sig.ra **Parte_1** dalla compagine sociale con una riduzione rilevante del capitale sociale e una liquidazione della quota sociale di importo irrisorio.

Di contro **Controparte_2**, con memoria depositata in data 26/05/2026, ha rappresentato come il pregiudizio lamentato in punto *periculum in mora* da parte della reclamante sia di natura meramente economica e come tale integralmente risarcibile per equivalente all'esito del giudizio di merito. Il reclamato **Controparte_1** nella propria memoria depositata in data 26/05/2026, ha dato atto, di aver dovuto modificare il nome della compagine sociale in forza dell'art. 2323 c.c. che impone la sostituzione del socio accomandatario escluso, finalizzato ad evitare lo scioglimento della società.

2. Il reclamo non è fondato per i motivi di seguito esposti.

2.1. In via preliminare, rileva il Collegio che le questioni preliminari sollevate dai reclamati e già respinte dal giudice reclamato, non siano meritevoli di accoglimento.

Quanto all'eccezione di incompetenza in favore degli arbitri in forza dell'art. 15 dello statuto sociale della D.D.M. è sufficiente ricordare che, ai sensi dell'art. 818 c.p.c., così come modificato dal D.lgs n. 149/2022, *Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. In tale caso la competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.* Tuttavia, la norma in parola precisa che *prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies.*

La novella legislativa, pertanto, ha previsto in via generalizzata, la possibilità – riconosciuta in precedenza per i soli arbitrati societari – di emettere provvedimenti cautelari. Tale potere, tuttavia,

sussiste solo se espressamente conferito dalle parti nella convenzione arbitrale o con atto scritto anteriore all'instaurazione del procedimento arbitrale.

Ebbene, nel caso di specie, la clausola di cui all'art. 15 dello statuto sociale si limita a devolvere alla competenza arbitrale: *Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra gli stessi e i loro eredi o fra soci e la società, in dipendenza dei rapporti sociali, e comunque riferibili alla vita sociale senza nulla disporre in merito alla fase cautelare in relazione alla quale, pertanto, sussiste la competenza del giudice ordinario.*

Parimenti infondata l'eccezione, riproposta in questa sede dai reclamati, relativa al difetto di legittimazione attiva della sig.ra Parte_1

Sul punto, si ritiene che correttamente il giudice di prime cure abbia respinto l'eccezione atteso che la reclamante agisce in qualità di socia accomandataria della D.D.M. destinataria della delibera di esclusione del 26.11.2025, facendo valere i suoi diritti connessi allo status di socio la cui esclusione è legittima solo nei casi previsti dalla legge.

3. Passando al merito è bene ricordare che, l'accoglimento della misura cautelare presuppone la sussistenza dei due presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* consiste nella verosimiglianza o nella probabile esistenza del diritto fatto valere in giudizio non richiedendosi un accertamento pieno del proprio diritto, circostanza, per contro, che attiene al giudizio di merito. In sede cautelare, dunque, l'istante non è onerato di una prova simile a quella del giudizio di cognizione, atteso che l'ordinamento, in tale fase, offre tutela ai crediti che appaiono probabili o verosimili. In altri termini, non si presenta la necessità della prova ma è sufficiente la verosimiglianza, ossia che i fatti allegati dalla parte attrice, in un giudizio di comparazione, siano più probabili di quelli addotti dal convenuto da accertare attraverso un'indagine sommaria senza che si renda necessaria quella piena dimostrazione dell'esistenza del diritto, che è oggetto del giudizio di merito (*cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 1983 n. 2672; n. 6336/1998; n. 2248/1998; n. 8729/1997; n. 5444/1991*).

Il *periculum in mora*, invece, è il fondato timore che, durante il tempo necessario per far valere il proprio diritto in sede di giudizio ordinario di cognizione, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

I due requisiti, costituiti dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*, debbono entrambi necessariamente sussistere perché possa essere emesso, ricorrendone la fondatezza, un provvedimento cautelare.

3.1. Nel caso di specie, la reclamante ha contestato, in via preliminare, il decreto qui reclamato per violazione del diritto di difesa, atteso che il giudice di prime cure, all'udienza di comparizione delle parti, non le avrebbe concesso un termine per il deposito di una memoria integrativa. Tale motivo di doglianza non si ritiene meritevole di accoglimento, atteso che all'udienza dell'11.02.2026, il giudice reclamato, *ritenuta la natura delle difese dei resistenti e l'evidente necessità di puntuale replica tecnica*, ha ammesso le note di udienza depositate dalla ricorrente – nonostante non fossero state preventivamente autorizzate - e ha concesso termine a difesa ai resistenti. Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in capo alla ricorrente/reclamante, la quale anche in tale sede ha avuto modo di argomentare ampiamente le ragioni a sostegno della sua difesa.

3.2. Nel merito il reclamo è infondato per insussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Ad avviso del Collegio, infatti, la reclamante non ha dimostrato e neppure allegato la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, essendosi limitata a dedurre che, a causa della sua esclusione, la società rischierebbe una paralisi operativa, in ragione del ruolo da lei ricoperto all'interno della società.

Tuttavia, i reclamati hanno dimostrato che, in seguito alla delibera di esclusione del 26.11.2025, la società non ha patito alcuna paralisi operativa né si trova in uno stato di quiescenza, dato che è stato nominato amministratore provvisorio il sig. *Parte_2* (v. doc. 35 di parte reclamata), cui ha fatto seguito l'acquisizione della qualifica di socio accomandatario da parte del sig. *Controparte_1* (v. doc. 51 fascicolo *Controparte_1* e, in data 30.3.2026, è stato altresì nominato il responsabile tecnico, che ha sostituito *in toto* la socia estromessa, munito di tutte le autorizzazioni necessarie per operare garantendo in tal modo la piena continuità e operatività della società (v. doc. 49 fascicolo *Controparte_1* . Peraltro, la società si è altresì attivata per adeguare gli impianti alla normativa ambientale e per l'esecuzione degli interventi obbligatori in materia (*cfr.* doc.65 allegato alla memoria del 26.05.2026); ha conseguito solo nel mese di aprile un fatturato di euro 122.590,05; ha provveduto entro il termine di quindici giorni intimato dall'INPS a regolarizzare la posizione debitoria, così riuscendo a conseguire DURC regolare (v. doc. 46 e 58 della memoria del 26.05.2026).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, pertanto, la documentazione prodotta in atti conferma che la società D.D.M., anche dopo l'esclusione della socia accomandataria, continua regolarmente ad operare, non ravvisandosi alcun pregiudizio né imminente né irreparabile in capo alla socia esclusa.

Nella memoria integrativa del 12.05.2026 la reclamante ha evidenziato che la sussistenza del *periculum in mora* emergerebbe dall'atto notarile nel quale risulta l'effettiva esclusione della sig.ra

Parte 1 dalla compagine sociale con una riduzione rilevante del capitale sociale e che la *mala gestio* della società da parte dei nuovi soci potrebbe comportare in capo alla stessa, eventualmente riammessa nella società all'esito del giudizio di merito, il diritto al risarcimento dei danni cagionati dai soci nella gestione societaria che, tuttavia, rimarrebbe insoddisfatto stante l'incapienza del patrimonio dei soci accomandanti.

Anche sotto tale profilo, il reclamo non è meritevole di accoglimento, atteso che il pregiudizio idoneo a fondare la tutela cautelare deve caratterizzarsi per concretezza ed attualità, non essendo di per sé sufficiente per giustificare una tutela anticipata né la mera esclusione della socia dalla compagine sociale né un pregiudizio solamente eventuale.

Parimenti non si ritiene né imminente né irreparabile l'ulteriore pregiudizio lamentato dalla reclamante relativo alla liquidazione della sua quota sociale per un importo irrisorio, atteso che, in disparte la genericità del motivo, trattasi di doglianze che non giustificano in alcun modo l'urgenza di provvedere e che, diversamente, possono trovare eventuale e idonea tutela nel giudizio ordinario di cognizione.

Tali circostanze risultano di per sé sufficienti al fine di escludere il presupposto per l'adozione della tutela cautelare invocata sotto il profilo del *periculum in mora*, comportando l'automatico assorbimento di qualsivoglia valutazione in punto di *fumus boni iuris* e rimettendosi ad un eventuale giudizio di merito il sindacato circa la presunta violazione delle posizioni di diritto soggettivo allegate da parte ricorrente.

4. La liquidazione delle spese di lite è rimessa al giudice di merito (*cfr.* Cassazione, ordinanza n. 12898/2021 e n. 9785/2022).

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecco, in composizione di collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. **474/2026** R.G., così provvede:

- Respinge il reclamo;
- Spese al merito;

Lecco, così deciso nella camera di consiglio del 09.06.2026;

Il Giudice

dott.ssa Gaia Calafiore

Il Presidente

dott. Marco Tremolada